

Prot. N. ....

Data .....

Allegati N. ....



COMUNE DI TIVOLI  
(PROVINCIA DI ROMA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE STRAORDINARIA  
SEDUTA PUBBLICA IN I° CONVOCAZIONE

Verbale N. 6

Delib. N. 136

OGGETTO: RINA DI VINCENZO E MARCHETTO GABRIELE. LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA IN ZONA C/5 DI P.R.G. E SCHEMA DI CONVENZIONE. ADOZIONE.

L'Anno Millenovecentosettanta sei addi nove nel mese di giugno  
alle ore 18,00 in Tivoli nella Sala Consiliare

Ai sensi e con la facoltà della legge comunale e provinciale è stato convocato per oggi il Consiglio con invito alle seguenti persone:

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1) AGNALETTI ANDREA      | 21) FIUME ROBERTO              |
| 2) ALLEGRINI GAETANO     | 22) FORESI FILIPPO             |
| 3) ANDREOLI RODOLFO      | 23) FRITTELLA NICOLINO         |
| 4) ARTIBANI PIETRO       | 24) GAROFOLI CELESTINO         |
| 5) BASTE FRANCESCO       | 25) GIORDANO FAUSTO            |
| 6) BERNARDINI ALBINO     | 26) LAURETTI PERICLE           |
| 7) BERTI LUCIANO         | 27) LEONARDI MARIO             |
| 8) BITOCCHI SERGIO       | 28) LINI ROMANO                |
| 9) BORATTO ALCIBIADE     | 29) LORI GIUSEPPE              |
| 10) CARRARINI GIOACCHINO | 30) LUCIDI PRESSANTI FRANCESCO |
| 11) CENTANI CARLO        | 31) MARI ANGELO                |
| 12) CICCHETTI ANGELO     | 32) MESCHINI ANTONIO           |
| 13) COCCIA MASSIMO       | 33) MOSETTI ANGELO             |
| 14) CRICCHI ALBERTO      | 34) PANELLÀ GLORIA             |
| 15) DE MARCO ALDO        | 35) PAOLUCCI VITTORIO          |
| 16) DE PROPRI MARIANO    | 36) PEZONE BERNARDINO          |
| 17) DE SANTIS ADELMO     | 37) PROIETTI GIUSEPPE          |
| 18) DE SANTIS IGINO      | 38) SIMONELLI ALBERTO          |
| 19) DEL PRIORE ANTONIO   | 39) SULSENTI TOMMASO           |
| 20) FELICI LUCIANO       | 40) TOGNAZZI GIUSEPPE          |

Al l'appello sono risultati assenti: 1) Bernardini, 2) Berti, 3) Boratto, 4) Carrarini, 5) Cricchi, 6) Fiume, 7) Giordano, 8) Lori, 9) Mosetti, 10) Pezone, 11) Simonelli (Presenti n°29).-

Assiste il

Comunale Capo Supplente

Segretario ~~Francesco~~

Francescoantonio Caso

In continuazione di seduta l'Assessore Panella illustra e propone la seguente deliberazione:



**\*\* IL CONSIGLIO**

- \* Visto il progetto di lottizzazione avanzato dai signori Rinaldi Vincenzo e Marchetto Gabriele in data 1/12/1975 - prot. 22058 e successiva integrazione del 15/12/1975 - prot. 23065;
- Rilevato che il progetto interessa un'area di proprietà dei predetti della superficie di mq. 46.130, sita in località Bivio S. Polo, con destinazione C/5 del vigente P.R.G. ( Villini residenziali );
- Viste le relazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale redatte in data 9/12/1975 e del 18/12/1975;
- Visto il parere interlocutorio espresso dalla commissione Urbanistica comunale, regolarmente funzionante a norma dell'Art. 1 del vigente P.R.G., nella seduta del 11/12/1975 - Verbale n° 33;
- Visto il successivo parere favorevole della predetta Commissione Urbanistica espresso nella seduta del giorno 18/12/1975 - verbale n° 35 che recita: "La Commissione, esaminate le nuove tavole presentate, esprime parere favorevole a condizione che vengano integrato dalla relazione finanziaria, dalla convenzione tipo comunale che si acclude al verbale, e dell'atto di concessione dell'ACEA per l'approvvigionamento dell'acqua potabile. Inoltre le acque chiare devono essere incanalate nel fosso limitrofo della zona F/1, come da tavola 3";
- Visto il piano finanziario rimesso al Comune dai signori Rinaldi Vincenzo e Marchetto Gabriele in data 30/1/1976 - prot. 2095;
- Viste le norme di attuazione del vigente P.R.G. della città;
- Vista la legge 17/8/1942 n° 1150 modificata ed integrata dalla legge 6/8/1967 n° 765 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visti i D.M. 1/4/1968 n° 1404 e 2/4/1968 n° 1444;
- Viste la circolare Ministero LL.PP. 28/10/1967 n° 3210;
- Considerato che l'atto di concessione dell'ACEA per l'approvvigionamento dell'acqua potabile, interessando direttamente le residenze, può essere anche prodotto in un secondo tempo, ma sempre comunque prima del rilascio delle singole licenze edilizie;
- Ritenuto che la soluzione definitiva dello scarico delle acque chiare nel fosso limitrofo della zona F/1 più sopra citato potrà essere esaminata all'atto della presentazione del progetto definitivo in quanto esecutore delle Opere fognanti previsto dall'articolo 3 dello schema di convenzione formante parte integrante della presente deliberazione;
- Visto lo schema di convenzione smesso sulla base di analoghi che in precedenza adottati dal Comune, che qui di seguito si trascrive:

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

**Convenzione tra il Comune di Tivoli rappresentato dal sindaco pro-tempore sig. ed i sig. Rinaldi Vincenzo e Marchetto Gabriele residenti in Tivoli Viale Cassiano.**

- Premesso che i signori Rinaldi e Marchetto in seguito denominati componenti hanno presentato al Comune di Tivoli un Progetto di Lottizzazione datato 10/12/1975 - prot. 22058 da realizzarsi sul terreno di sua proprietà distinto al Catasto al foglio 45 particelle 78 e 84, che il piano di lottizzazione è redatto secondo le indicazioni di P.R.G. approvato con Deliberazione Regionale n° 956 del 6/7/1973;
- Che il Consiglio Comunale, con delibera N° ..... del ..... ha approvato il progetto di lottizzazione;
- che a piano di lottizzazione risulta definitivamente approvato a norma della legge regionale 18/6/1975 n° 74 in quanto non si configura in variante rispetto allo strumento urbanistico vigente;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

Fanno parte integrante del presente atto le premesse, lo stralcio delle Norme di attuazione e la planimetria del vigente Piano Regolatore Generale della città adottato dall'Amministrazione comunale di Tivoli con Delibera Consiliare n° 20 del 1/3/1969 ed approvato dalla Regione Lazio con Deliberazione n° 956 del 6/7/1973; gli allegati e le norme tecniche di esecuzione del progetto di lottizzazione, con indicazione delle destinazioni d'uso, degli indici e delle cubature.

ART. 2

I comparanti si impegnano, in conformità alle disposizioni contenute nei successivi articoli, e per la quantità di cui al citato progetto di lottizzazione:

- a) alla cessione gratuita delle aree relative alle opere di urbanizzazione primaria, con esclusione delle strade interne e lasciate in proprietà e gestione dei comparanti.
- b) alla cessione gratuita delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria ( indicata come "Area a disposizione " nella tav. 3/dis di progetto.
- c) alla realizzazione delle opere stradali, degli impianti di acqua potabile, fognante, elettrico e di illuminazione stradale, il tutto come previsto nel citato progetto di lottizzazione;
- d) alla sistemazione degli spazi di verde attrezzato pubblico, e alla realizzazione di un depuratore delle acque luride;
- e) alla realizzazione dei parcheggi pubblici.

ART. 3

Le opere di urbanizzazione primaria relative al progetto di lottizzazione sono le seguenti:

- a) strade e parcheggi;
- b) rete fognante e depuratore terminale;
- c) impianto di acqua potabile;
- d) impianto di illuminazione stradale e rete di distribuzione dell'energia elettrica;

Tutte le opere verranno realizzate in conformità dei progetti esecutivi redatti a cura e spese del comparante ed approvati dai competenti Uffici Tecnici comunale, con le eventuali modifiche che essi verranno apportare, entro 60 giorni dalla data di presentazione, salvo cause, di forza maggiore.

ART. 4

Le opere di urbanizzazione secondaria, rappresentate dalle attrezzature del verde pubblico, verranno realizzati nei modi e tempi di cui al precedente Art. 3 e successivi.

ART. 5

Per l'espletamento del controllo e collaudo delle opere di urbanizzazione, i comparanti si impegnano a pagare le relative spese qualora l'Ufficio Tecnico comunale non effettui direttamente il controllo e collaudo stessi.

ART. 6

I comparanti si impegnano ad eseguire tutte le opere di urbanizzazione primaria, di qualche entro un arco massimo di tempo di anni 3 dalla data di approvazione finale dei progetti esecutivi di cui ai precedenti Art.3 e 4.

ART. 7

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture e delle opere consortili rimane a carico dei comparanti proprietari.

La manutenzione è soggetta al controllo da parte del Comune il quale potrà disporre l'esecuzione in danno in caso di manutenzione non eseguita, o eseguita non perfettamente.

ART. 8

I comparanti assumono i seguenti impegni in ordine a termini di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria elencate nel precedente art.3.

L'esecuzione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria, nelle loro parti essenziali (tracciati stradali, cigli, condotte idriche di adduzione, collettore fognante principale, linea elettrica), dovrà essere effettuata entro anni 3 (tre) dalla data di stipulazione della presente convenzione.

L'ultimazione delle opere di verde pubblico attrezzato, previste al precedente art.4, dovrà avvenire entro 10 anni dalla data della presente convenzione, e comunque non oltre l'ultimazione del 50% delle residenze previste.

La visita di collaudo relativa alle opere di cui sopra dovrà avvenire entro 6 mesi dalla ultimazione delle opere medesime.

ART/ 9

I comparanti quale quota di oneri di urbanizzazione secondaria a loro carico a norma della legge 6/8/1967 n°765, verserà al Comune di Tivoli, in contanza con il rilascio delle singole licenze edilizie, la somma di Lire 2.500.000 (due milioni e cinquecento) al mc/vuoto per pozzo, di cui 1/3 all'atto del rilascio della licenza di lottizzazione; 1/3 all'atto della rilascio della singola licenza edilizia ed il restante 1/3 entro 12 mesi dalla data di quest'ultimo rilascio e sempre comunque non oltre la data di ultimazione dei lavori relativi a tale licenza.

Il terzo finale, sarà garantito da fidejussione bancaria o assicurativa libera o con altro mezzo che l'amministrazione riterrà valido.

ART.10

I comparanti si impegnano ad inserire negli atti di trasferimento, a qualsiasi titolo, delle quote, tutte le clausole contenute nella presente convenzione e nel progetto di lottizzazione di che trattasi, da riportare nella nota di trascrizione, la cui copia autentica dovrà essere inviata al Comune a mezzo raccomandata. Le clausole dovranno essere specificatamente approvate dall'acquirente ai sensi dell'art.1341 del Codice Civile.

ART.11

Le licenze edilizie saranno subordinate, oltre a quanto stabilito al precedente art.9 alla realizzazione dei servizi primari.

Allo scopo di realizzare una contemporaneità di interventi, dette licenze potranno essere rilasciate anche prima dell'ultimazione delle opere stesse, sempre che l'importo per la realizzazione delle opere mancanti, previo parere favorevole sulla stima degli Uffici Comunali competenti, venga totalmente garantito da fidejussione bancaria o assicurativa libera o da altro mezzo che l'Amministrazione riterrà valido.

I comparanti si obbligano ad integrare l'importo suddetto:

- a) nel caso di mutato valore della moneta secondo gli indici ufficiali;
- b) nel caso di maggior costo degli eventuali interventi sostitutivi ordinari e straordinario effettuati dal Comune.

ART. 12

Per tutte le contestazioni che dovessero sorgere in merito alla presente convenzione si dichiara competente il Foro di Roma.

ART. 13

La presente convenzione verrà trascritta integralmente nei Registri Immobiliari. Tutte le spese relative, ed altre conseguenti ed eventuali anche in riferimento ad oneri tributari, saranno a completo carico del comparente.

Le spese di tutti gli atti di cessione previsti dalla presente convenzione saranno a carico del comparente, e loro successori e aventi causa a qualunque titolo.

ART. 14

Per tutto quanto si riferisce e riferirà ai rapporti con il Comune in relazione alla presente convenzione il comparente nomina suo unico rappresentante il Sig. .... residente in ..... Via ..... n°.....

ART. 15

La validità della presente convenzione è legata agli obblighi ed agli impegni di cui agli articoli precedenti, nonché agli eventuali aggiornamenti della Legislazione Urbanistica applicabili all'intervento, Tivoli li.....

IL SINDACO \_\_\_\_\_

I COMPARENTI \_\_\_\_\_

66666 \*\*

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare di Urbanistica espresso nella seduta del giorno 25/5/75 verbale n°18,;

Visto l'art.7 della Legge Regione Lazio 18/6/1975 n°74 che delega ai Comuni, singoli o consorziati, le funzioni amministrative in materia di Urbanistica di cui alle leggi 17/8/1942 n°1150, 18/4/1962 n°167 e 22/10/1971 n°865 e successive modificazioni ed integrazioni relative, tra l'altro, al rilascio del nulla osta dell'autorizzazione dei Piani di lottizzazione di cui all'articolo 8 della legge 6/8/1957 n°765 purché non in variante agli strumenti urbanistici vigenti;

Rilevato che il progetto di lottizzazione non si presenta in variante rispetto al vigente P.R.G. della città nonché alla vigente legislatura in materia.

**D E L I B E R A**

a) di adottare, con i poteri delega di cui all'art.7 della legge Regione Lazio n°74 del 18/6/73, il progetto di lottizzazione presentato dai Signori Rinaldi Vincenzo e Marchetto Gabriele in data 1/12/1975 prot. 22058 e successivamente integrato in data 16/12/1975 - prot. 23065 e in data 30/1/1976 - prot. 2095;\*

b) di adottare, altresì, lo schema di convenzione, formante parte integrante del progetto medesimo, nel resto descritto in narrativa;

c) di inviare copia della presente agli Uffici di Segreteria, Tecnico e di Ragioneria per i successivi adempimenti.\*\*

Poiché nessun consigliere chiede di parlare il Presidente mette a votazione per alzata di mano la proposta di deliberare il cui esito è il seguente:

Presenti e votanti n.29

Voti favorevoli n.29

il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la proposta di delibera è approvata ad unanimità.



Il presente verbale è stato letto ed approvato ~~nella~~ <sup>dato per</sup> seduta ~~del~~ <sup>stante</sup> ~~del~~

IL PRESIDENTE  
Andreoli Rodolfo

f.to


COMUNALE CAPO SUPPLENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
Cocchi Massimo  
f.to

IL SEGRETARIO GENERALE  
Francescantonio Caso  
f.to

Per copia conforme ad uso amministrativo

Tivoli, 2 LUG 1976



IL SEGRETARIO GENERALE  
Segretario Comunale Capo  
(Francescantonio CASO)

Annotato impegno il RAGIONIERE

Della sujestesa deliberazione venne iniziata la pubblicazione il giorno 2 LUG 1976 e per gg. 15 consecutivi e spedita all'Organo di Controllo il

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 2 LUG 1976 <sup>festivo</sup> di mercato

OPPURE

Prot. N. 1144 ai sensi e per gli effetti dell'art 3 della legge 9 giugno 1947 n. 530.

dal 2 LUG 1976 al 16 LUG 1976 e che nessun reclamo è stato sporto contro la medesima.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Francescantonio CASO)

IL SEGRETARIO GENERALE

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine in seguito alla pubblicazione all'albo pretorio

dal 2 LUG 1976 al 16 LUG 1976 senza reclami ed invio all'Organo di Controllo in data 16 LUG 1976 Prot. N. 1144

li 16 LUG 1976  
IL SEGRETARIO GENERALE

COPIA PER L'UFFICIO

An. Pavele

REGIONE DEL LAZIO  
SERVIZIO CONTROLLO ATTI R.E.L.  
SICURTÀ DI ROMA  
Ufficio della ex. Segreteria  
Data di deposito 11-4-76  
V. n. 131  
Data 16-7-76 IL RESPONSABILE  
*Pavele*